

Civile Ord. Sez. 5 Num. 26919 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: BORDON GIANLUCA
Data pubblicazione: 15/10/2026

Accertamento

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23488/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del
Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

MEDOLAGO MARIO (c.f. MDL MRA 70H22 A246G), rappresentato e
difeso dal Prof. Avv. Francesco d'Ayala Valva

-controricorrente-

MEDOLAGO SARA (c.f. MDL SRA 75C68 A246X)

-intimata-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, sez. stacc. di Brescia, n. 263/2018, depositata il
22/1/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2026 dal
Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA

1. Mario Bedolago e Sara Bedolago ricevevano un avviso di
accertamento ai fini Irpef per l'anno 2009. Un prestito infruttifero

per euro 631.753,00, ricevuto da ciascuno di loro da Calce di Villa di Serio srl, veniva riqualificato come distribuzione di utili, tenuto conto della genericità delle condizioni deliberate per il rimborso e quindi dell'ampia discrezionalità lasciata ai soci in ordine ai tempi di restituzione. Gli utili dovevano essere assoggettati a tassazione, nella misura prevista dall'art. 47 t.u.i.r. *ratione temporis* vigente.

2. Calce di Villa di Serio srl aveva dato mandato al proprio amministratore Mario Medolago di vendere a Bentoval srl un fabbricato e, nella stessa giornata, aveva deliberato il prestito infruttifero per un importo massimo pari al prezzo della vendita (euro 1.300.000,00) al socio Daniele Medolago ovvero ai figli Mario e Sara Medolago, per cinque anni, rinnovabili per altri cinque, salvo richiesta di rientro da parte della società, nel qual caso l'importo avrebbe dovuto essere restituito entro due mesi dalla richiesta. Successivamente Mario e Sara Medolago avevano acquistato, ciascuno per euro 631.750,00, la quota del 26% di Calce di Villa di Serio srl da Bentoval srl. Nel bilancio di esercizio, sia nello stato patrimoniale (punto C II dello SP "crediti esigibili oltre l'esercizio successivo") che nella nota integrativa, l'operazione di credito non risultava. Dopo l'avviso di accertamento, la società aveva rettificato il bilancio 31/12/2014, appostando alla voce crediti esigibili l'importo di euro 1.107.000,00. I soci sostenevano di aver provveduto nel 2013 al rimborso di euro 193.000,00.

3. La CTP di Bergamo, con la sentenza n. 274/2016, dichiarava inammissibile il ricorso di Sara Medolago per la sua tardività mentre rigettava il ricorso di Mario Medolago.

4. Con la sentenza n. 263/2018 la CTR della Lombardia, confermata la tardività del ricorso introduttivo di Sara Medolago, accoglieva l'impugnazione di Mario Medolago. Il giudice di appello rilevava:

- che il prestito era stato concesso in conformità alle norme statutarie e costituiva un movimento finanziario legittimo. Il

mancato integrale rimborso entro cinque anni non aveva comportato la prescrizione del credito della società;

- che il prestito era stato annotato nella voce "crediti esigibili entro l'esercizio". La rappresentazione del credito a medio – lungo termine fra quelli a breve termine, per disporre di indici di liquidità e capitale di esercizio considerevoli, non era civilisticamente corretto ma non aveva influito sul reddito e successivamente era stata sanata con il bilancio 2014.

5. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi mentre Mario Medolago ha resistito con controricorso. Nonostante la notifica del 23/7/2018, Sara Medolago è rimasta intimata.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di giudicato esterno, costituito dalla sentenza della CTR della Lombardia n. 4927/2016, non impugnata, fatta valere con il controricorso.

1.1. Il fatto imponibile costituito dalla maggiore capacità di spesa evidenziata con l'acquisto delle quote di Calce di Villa Sorio srl era stato contestato dall'Agenzia delle entrate per gli anni 2007 e 2008 con distinti avvisi di accertamento. L'Agenzia aveva negato la natura non reddituale della somma di euro 631.750,00 servita nel 2009 per l'acquisto e l'aveva imputata a ritroso anche nei due anni precedenti come indice di maggiore capacità contributiva. Nel presente giudizio, in grado di appello, il contribuente aveva prodotto la sentenza della CTR della Lombardia n. 4927/2016 che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva accertato che la disponibilità finanziaria per l'acquisto delle quote societarie fosse riconducibile a un prestito infruttifero. Nella sentenza si legge che l'appellato aveva fornito puntuali prove circa provenienza e disponibilità della somma utilizzata: non era stata provata l'affermazione secondo cui il credito

non fosse appostato nel bilancio della società mentre la documentazione bancaria dimostrava l'erogazione del denaro. Il presunto fatto imponibile preso in considerazione negli anni 2007-2008 e poi nel 2009 era sempre lo stesso. Non si trattava di reddito e non era giustificata la sua tassazione né nell'anno di competenza né in quelli precedenti.

1.2. L'eccezione pregiudiziale non è fondata.

Con la costituzione in giudizio di appello l'Agenzia delle entrate aveva dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza n. 4927/2016, per sostenere che non potesse esservi una duplicazione di imposta rispetto allo stesso fatto imponibile. Da un lato, risulta incontestato che il dedotto giudicato si fosse formato nel giudizio di merito e, dall'altro, la parte non allega di aver sollevato la relativa eccezione in quel giudizio, facendo esclusivo riferimento alla diversa eccezione della duplicazione di imposta, su cui il giudice di appello non si era pronunciato. L'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove (Cass. 5370/2024). La sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità di un giudicato non eccepito dalla parte interessata nel giudizio di appello è impugnabile con il ricorso per revocazione (Cass., Sez. U., 21493/2010 e Cass. 22506/2015).

2. Con il primo motivo, rubricato «violazione degli artt. 2697, 2727 e 2797 del codice civile. Falsa applicazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 917 del 1986. Denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.», parte ricorrente lamenta di aver evidenziato circostanze presuntive connotate da gravità precisione e concordanza. Rilevavano la mancata appostazione del credito fra i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo e il mancato esperimento, a cinque anni dalla sua erogazione, d'iniziativa per il recupero. Anche l'antieconomicità dell'operazione di finanziamento (euro 1.300.000,00), per la sua

abnormità in assenza di giustificazioni, avrebbe dovuto essere valorizzata come spia della distribuzione degli utili, specie a fronte dell'utile di esercizio di quell'anno (euro 13.470,00). Nella decisione è riscontrabile un *deficit* logico perché la CTR, non facendo buon governo della prova per presunzioni, si è limitata a valorizzare una rettifica del bilancio 2009 successiva alla notifica dell'atto impositivo. Gli elementi indiziari devono generalmente essere valutati nel loro insieme.

3. Con il secondo motivo, rubricato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento agli indizi gravi, precisi e concordanti indicati dall'Ufficio. Denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.», parte ricorrente deduce, in subordine rispetto al precedente motivo, che la CTR non ha valutato tre fatti: il totale disinteresse delle società per il proprio credito; la genericità della delibera assembleare sul prestito in ordine al suo rimborso; il parziale e comunque non provato rimborso delle somme mutate da compravendite nella medesima zona a prezzi superiori a quelli fatturati; l'antieconomicità dell'operazione anche in rapporto al modesto utile.

4. Il primo motivo del ricorso è fondato.

4.1 In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non per il fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione, il quale prevede che (I) si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; (II) si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; (III) si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza (Cass. 21762/2025). Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al

giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, qualora adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Per le Sezioni Unite la critica del ragionamento presuntivo non è consentita in sede di legittimità quando «si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo [...], o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito» (Cass., sez. U, 1785/2018). Rimane invece censurabile la decisione con cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi (Cass. 8115/2025).

4.2 Il giudice di appello appare aver mal governato la prova presuntiva. Parte ricorrente non si limita a richiedere una rivalutazione dei fatti posti a fondamento della decisione. Prima di pervenire alle proprie conclusioni, il giudice non ha preso in considerazione o ha preso in considerazione in maniera del tutto parziale, nonostante gli stessi fossero stati allegati dall'Agenzia, più elementi indiziari in modo da non consentire di comprendere se ne sia stata valutata gravità e precisione, in rapporto alle circostanze invece valorizzate. La corretta appostazione del credito da parte della società era avvenuta esclusivamente nell'anno 2014, dopo la contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria della distribuzione degli utili. A prescindere dalla mancata violazione di regole statutarie, il finanziamento si presentava come operazione macroscopicamente antieconomica raffrontando l'entità dell'operazione (euro 1.300.000,00) con l'utile conseguito nel

medesimo esercizio (euro 13.470,00). Pur se si ritenesse che una ridotta parte dell'importo era stato restituito, scaduto il quinquennio la società non risultava essersi attivata, anche solo in via stragiudiziale, per conseguire la restituzione dell'intero finanziamento.

5. Il secondo motivo è espressamente indicato come subordinato al primo. In conclusione, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. stacc. di Brescia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, il 25/9/2026

la Presidente

Maria Luisa De Rosa